

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



INALIENABILITÀ DEL BENE CULTURALE TRA VALORI ESTETICI E IDENTITÀ COLLETTIVA

Marta Cenini

Abstract

[Inalienability of cultural property between aesthetic values and collective identity]. The recent phenomenon of deaccessioning puts attention on one of the main issues related to the discipline of cultural heritage and cultural property, in particular its circulation. In the civil law systems, the idea of the inalienability of the cultural goods is currently well established and this implies the inapplicability of the bona-fide purchaser rule to all the goods belonging to the national cultural heritage. However, what is cultural heritage is under discussion and this question also raises delicate questions related to what is collective identity.

Key words:

Cultural property, inalienability, deaccessioning, identity

Vol. 7 (2020)





Inalienabilità del bene culturale tra valori estetici e identità collettiva

Marta Cenini*

Introduzione. La proprietà dei beni culturali tra tutela di valori estetici e tutela dell'identità

La proprietà dei beni culturali, come noto, è una proprietà cd. conformata, ovverosia non è una proprietà piena e assoluta come vuole il modello (per la verità frutto di una astrazione) ottocentesco della proprietà privata ma è una proprietà la cui disciplina riflette il fatto che su questi beni si innestano diversi interessi, pubblici e privati¹. Il riconoscimento da parte dell'ordinamento di questi interessi porta alla conseguenza che i diritti e le prerogative del titolare formale del diritto dominicale (sia esso pubblico o privato) sono almeno in parte limitati, mentre aumentano obblighi e doveri.

I principali limiti che conformano la proprietà dei beni culturali riguardano da una parte, lo *ius excludendi* e il godimento del bene culturale e dall'altra parte gli atti di disposizione e il regime di circolazione.

Per quanto riguarda il godimento, esso è compreso nella misura in cui i beni

* Marta Cenini è Professore associato di Diritto privato e diritto civile presso l'Università degli studi dell'Insubria.

Indirizzo mail: marta.cenini@uninsubria.it

¹ Sulla scia dei precedenti studi di Enrico Finzi e Filippo Vassalli, il primo Autore che ha compiutamente teorizzato la conformazione della proprietà privata ed ha iniziato a parlare "delle proprietà" al plurale è stato Salvatore Pugliatti: S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, Giuffrè, 1954. In seguito, tutti gli Autori hanno approfondito la tematica della conformazione della proprietà dal lato soggettivo e oggettivo. Si vedano in particolare C.M. BIANCA, *La proprietà*, Milano, Giuffrè, 1999; A. GAMBARO, *I beni*, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 365 ss. e 366 ss.; A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1995; A. GAMBARO, *La proprietà*, in A. Gambaro – U. Morello, Trattato dei diritti reali, vol. I, Proprietà e possesso, Milano, Giuffrè, 2008, in part. pp. 309 – 311; P. GROSSI, "Un altro modo di possedere". *L'emersione di forme alternative di proprietà nella coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977; U. MATTEI, *La proprietà*, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, Utet, seconda edizione, 2015; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà*, Bologna, Il Mulino, 1981, ora *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, Il Mulino, 2013. Con specifico riguardo ai beni culturali, negli Stati Uniti è doveroso citare J. H. MERRYMAN, *The Public Interest in Cultural Property*, 77 Calif. L. Rev. 339 (1989) e ivi ulteriore bibliografia; J. L. SAX, *Heritage Preservation as a Public Duty: The Abbe' Gregoire and the Origins of an Idea*, 88 Mich. L. Rev., 1990, pp. 1142 – 1169.

culturali², anche se di proprietà privata, devono essere accessibili e (almeno parzialmente) aperti al pubblico, e dunque oggetto di visita e godimento da parte di soggetti non proprietari e non titolari di alcun diritto (reale o personale) sul bene³. D'altra parte, esempio emblematico di limitazione del diritto di disporre del bene culturale è la completa negazione dello *ius abutendi* ossia del diritto di distruggere la cosa propria: questo "diritto", ammesso che sia realmente un attributo del modello classico di proprietà privata, è per ovvie ragioni escluso ed anzi la sua perpetrazione, nel caso dei beni culturali, può assumere rilevanza penale (cfr. art. 20, Cod. beni cult. e paes. e art. 733 c.p.)⁴.

Per quanto riguarda il regime di circolazione, come vedremo più in dettaglio nel corso di questo contributo, la disciplina è assai restrittiva e la circolazione è limitata sia in ambito nazionale che internazionale. Il bene culturale di proprietà pubblica e appartenente al demanio culturale è di regola inalienabile (art. 53 e 54, Cod. beni cult. e paes.), salvo i casi previsti dall'art. 55, mentre il bene culturale di proprietà individuale privata oggetto di vincolo ex art. 13 è alienabile nell'ambito del territorio nazionale ma è sottoposto alla prelazione (di natura reale) dello Stato e degli enti pubblici territoriali⁵. Un cospicuo gruppo di beni pubblici e appartenenti alle persone giuridiche private senza scopo di lucro sono considerati culturali in via presuntiva e pertanto provvisoriamente inalienabili (art. 54, comma 2). La dichiarata inalienabilità comporta anche che non sono possibili trasferimenti di proprietà collegati al possesso: in questi casi dunque il bene culturale non può essere oggetto di acquisto *a non domino* e di acquisto per usucapione. Anche la circolazione internazionale è assai circoscritta e soggetta al rilascio di licenze di esportazione da parte degli Uffici Esportazioni delle Sovrintendenze; per un considerevole insieme di beni, in particolare appartenenti al demanio culturale ma anche

² Come anche si illustrerà in seguito, la disciplina in merito ai beni culturali è attualmente il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. La catalogazione dei beni culturali è assai complessa, anche a causa del linguaggio poco preciso del legislatore che, per quanto riguarda i beni pubblici, non distingue tra patrimonio e demanio culturale. Per quanto riguarda i beni privati, anch'essi possono essere oggetto di tutela quando siano considerati di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante; in questo caso, a seguito di una procedura amministrativa di verifica, essi sono dichiarati di interesse culturale (cfr. art. 10, comma 3 e art. 13 Cod. dei beni cult. e paes.).

³ Cfr. art. 104 Cod. dei beni cult. e paes. Fruizione di beni culturali di proprietà privata. 1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13. 2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. 3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni". Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e la sovrintendenza. Riguardo al diritto di visita del pubblico, v. anche art. 38. Inoltre, il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede all'art. 19 poteri di ispezione in capo ai sovrintendenti con riguardo ai beni culturali vincolati.

⁴ Nella storia passata e recente infatti sono rintracciabili casi celebri, quali quello di Ryoei Saito, uomo d'affari giapponese che aveva comprato *Au Mulin de la Galette* di Renoir e il *Ritratto del dottor Gachet* di van Gogh e che negli anni '90 aveva dichiarato che quelle opere sarebbero state cremate con lui al momento della sua morte per non gravare di tasse i suoi eredi; in realtà questo poi non è avvenuto e le opere sono state vendute, dagli eredi stessi, pochi anni dopo la sua morte. Ma si pensi anche alla prassi di tagliare incunaboli e libri a pezzi per poter venderli separatamente (e dunque aumentare il lucro), prassi recentemente ritornata alla ribalta con riguardo a opere di van Eyck e Pollock. Esempi citati sono tratti dal contributo di M. GRAZIADEI – B. PASA, *Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli Stati membri dell'UE nella circolazione dei beni culturali*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2017, pp. 121 ss. in part. p. 138 e ivi ulteriori riferimenti.

⁵ Sulla circolazione in ambito nazionale, oltre agli autori citati in precedenza, si veda in particolare A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Milano, Giuffrè, 2008.

i beni privati vincolati, è vietata l'esportazione definitiva (cfr. art. 65 ss. Cod. beni cult. e paes.)⁶.

Le vicende storiche che hanno portato all'inalienabilità del bene culturale e alla adozione di disposizioni normative restrittive in tema di circolazione, si intrecciano con altre vicende storiche e culturali, e in particolare con la rivoluzione francese e con la successiva affermazione degli Stati e delle identità nazionali nell'800. In quest'epoca prevaleva l'idea che la tutela del bene culturale corrispondesse alla tutela di valori prettamente estetici: tali valori, tuttavia, sebbene fossero presentati come universali, erano coltivati in realtà solo dalla *élites* di dirigenti e dunque strettamente collegati alla loro idea di arte, che coincideva in sostanza con la tradizione classica. Simile impostazione, essendo patrocinata in particolare da esponenti degli apparati statali, ha condotto come vedremo ad una preferenza verso la proprietà pubblica dei beni culturali e alla loro assegnazione al patrimonio della nazione⁷.

Con il volgere del secolo, la mentalità è mutata radicalmente e non solo sono cambiati i "gusti" ma si è anche progressivamente dato rilievo alle valenze storico - sociali dell'arte e ci si è avvicinati a una nozione di arte come simbolo di identità collettiva. Ben noti e commentati dalla dottrina sono in Italia i lavori della Commissione Franceschini⁸ e in particolare la dichiarazione n. 1 della Commissione secondo la quale "appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà"⁹. A questa dichiarazione fa chiaramente eco la Convenzione Unesco del 1970.

Può trovare in questo una spiegazione anche il recente fenomeno del cd. *deaccessioning*, ossia della cessione di opere d'arte in relazione alla pretesa dei paesi "d'origine" di restituzione di opere ritenute appartenenti alla Nazione e ai discendenti di una determinata civiltà ma anche in relazione alla idea che i patrimoni degli enti museali debbano essere coerenti con una *mission* che sempre più spesso ha valenze sociologiche, antropologiche e culturali. Nel primo caso, il valore identitario è strettamente collegato ad un territorio e al luogo di produzione dell'opera; in altri casi, può essere legato ad altri elementi quali ad esempio il genere.

A prescindere dalla opportunità o meno di questo cambio di mentalità e sensibilità, va registrato che il diritto, soprattutto di matrice legislativa, tarda a recepire questi mutamenti. Soprattutto nei paesi di *civil law*, infatti, appare ancora ben radicata l'idea dell'inalienabilità del bene culturale pubblico, cosa che rende più difficoltoso il transito verso una concezione, considerata da molti più moderna, di patrimonio culturale.

⁶ Con riguardo alla circolazione fuori dai confini nazionali, si vedano M. FRIGO, *La circolazione internazionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2007; M. COSTANZA (cur.), *Commercio e circolazione di opere d'arte*, Padova, Cedam, 1999; G. MAGRI, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, Napoli, ESI, 2011; M. GRAZIADEI, *Beni culturali (circolazione dei) (diritto internazionale privato)*, in *Enc. Dir.*, Annali, II, 2 Milano, Giuffrè, 2008, pp. 91 ss.

⁷ A. GAMBARO, *I beni*, cit., p. 358-359, il quale anche sottolinea la funzione educativa di tale concezione di bene culturale.

⁸ La Commissione Franceschini fu istituita con l. 26 aprile 1964, n. 310 con lo scopo di analizzare la legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale elaborando proposte di riforma.

⁹ Cfr. ora l'art. 2, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In dottrina, G. MAGRI, *Beni culturali (I agg.)*, in *Digesto discipline privatistiche*, 2011.

1. Da Raffaello al Codice dei beni culturali. Inalienabilità del bene culturale

L'idea che il patrimonio culturale debba essere tutelato ha radici assai antiche. Già in epoca greca e romana sono iniziate ad essere raccolte le prime collezioni¹⁰, ma può affermarsi che la concezione moderna di tutela dei beni culturali nasca nel Rinascimento con la nomina di Raffaello Sanzio a Sovrintendente delle Antichità romane nel 1515, a cui segue la celebre lettera dell'artista insieme a Baldassarre Castiglione a Leone X del 1519. Secondo gli studiosi di museologia, inoltre, nel 1471 nasce il primo museo "pubblico" moderno, ossia i Musei Capitolini.

La definizione della nozione tecnico-giuridica di patrimonio e demanio può farsi risalire almeno alla fine del Settecento, che è anche il secolo delle grandi requisizioni da parte dei rivoluzionari nei confronti della nobiltà e degli ecclesiastici¹¹ ed è l'inizio delle cd. spoliazioni napoleoniche; queste ultime furono perpetrate dal 1797 al 1815 dall'esercito francese nel territorio del primo impero francese (che comprendeva l'Italia) ed ebbero ad oggetto soprattutto opere d'arte. Durante la Rivoluzione francese si è infatti consolidata la nozione, tramandatasi fino ai giorni nostri, di beni "pubblici"¹², ossia beni di appartenenza pubblica che siano anche destinati a scopi di utilità pubblica¹³: per questi fu da subito prevista la regola della "incommerciabilità" e la loro disciplina venne affidata a regole di diritto pubblico.

Sempre durante la Rivoluzione, proprio a fronte dell'impeto dei rivoluzionari che, se non fosse stato fermato, avrebbe portato alla distruzione di preziosi beni culturali simboli del passato, si è poi affermata la necessità e soprattutto teorizzata l'idea di una tutela del patrimonio culturale per un interesse "nazionale": la storia di Henri Grégoire, conosciuto come l'Abbè Grégoire, presbitero e politico francese al tempo del Terrore, è una testimonianza eloquente della nascita della moderna concezione di tutela del patrimonio culturale¹⁴.

Mentre dunque nel Rinascimento è sorta l'idea della tutela del bene antico come recupero di un glorioso passato, grazie all'Abbè Grégoire durante la rivoluzione si è affermata l'idea che la tutela del patrimonio culturale fosse un dovere e un interesse dello

¹⁰ Alcuni studiosi di museologia fanno risalire all'epoca ellenistica la nascita dei primi musei della storia. In epoca romana e poi medioevale, le raccolte, anche private, comprendevano principalmente trofei e bottini di guerra e, successivamente, curiosità scientifiche. In ogni caso, come accennato nel testo e come spiega la studiosa Cristina De Benedictis (C. DE BENEDECTIS, *Per la storia del collezionismo italiano: fonti e documenti*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1998 ed ivi ulteriore bibliografia), è con il Rinascimento italiano che i concetti di collezione, di museo pubblico, di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico acquistano per la prima volta una compiuta e razionale struttura, nonché concrete esemplificazioni e realizzazioni.

¹¹ Molti beni culturali appartenenti alla nobiltà francese o alla Chiesa furono incorporati nel patrimonio dello Stato (*patrimoine*), o assoggettati a vincoli pubblici, fino a quando, nel 1913, fu adottato il metodo di classificazione dei beni culturali, il quale consacrò definitivamente il "valore artistico e storico dei monumenti di più alto interesse nazionale".

¹² Si noti che nel contesto francese, poi trasfuso nel codice civile italiano negli artt. 822 ss., prevale la dicotomia beni pubblici / beni privati piuttosto che proprietà pubblica / proprietà privata. Per approfondimenti, si veda A. GAMBARO, *I beni*, cit., p. 299 ss.

¹³ Nell'antico regime, al contrario, erano beni pubblici semplicemente i beni appartenenti al sovrano, a prescindere dalla loro "natura" o da una destinazione pubblica.

¹⁴ J. L. SAX, *Heritage Preservation as a Public Duty: The Abbe' Gregoire and the Origins of an Idea*, cit., pp. 1142 – 1169. Henri Grégoire era un membro del governo rivoluzionario durante il periodo del Terrore. Gli fu chiesto di fornire una relazione sulla necessità o meno di distruggere tutte le iscrizioni in latino apposte sui monumenti. Quello fu il primo di una lunga serie di relazioni e discorsi in cui Grégoire pose il tema della tutela del patrimonio culturale e degli interessi pubblicistici che insistono su tali beni.

Stato, che nel frattempo anche, come detto, aveva incamerato immensi patrimoni anche culturali con le espropriazioni. Nei suoi discorsi, inoltre, frequentemente emergono riferimenti alla proprietà “di tutti” e “comune” e al fatto che il patrimonio culturale appartenesse alla nazione come collettività; attraverso i beni culturali, inoltre, era possibile tramandare lo “spirito nazionale” di generazione in generazione. Nel patrimonio culturale della nazione francese vennero tuttavia inseriti anche beni che in quanto a origine culturale e territoriale non avevano nulla a che spartire con l'identità del popolo francese ma che, come detto in apertura, rispondevano alla concezione di arte delle *elite* culturali dell'epoca. Questa concezione si è successivamente rafforzata anche in relazione all'attitudine imperialistica e colonialistica dello stato francese subito dopo la rivoluzione¹⁵.

L'art. 538 del *Code civil* tuttavia inizialmente riservava lo statuto demaniale solo ai beni come le spiagge, i fiumi e le strade. Successivamente, anche in Italia, si è oscillato tra una tassonomia dei beni pubblici di tipo naturalistico, ossia collegata a qualità “intrinseche” dei beni, e una di tipo prevalentemente funzionalistico, quest'ultima includendo tra i beni pubblici *tutti* i beni, di appartenenza pubblica, utilizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico o comunque destinati ad un uso pubblico.

Con la codificazione del 1942 si è poi distinto tra beni demaniali, beni appartenenti al patrimonio indisponibile e beni appartenenti al patrimonio disponibile e si è incluso nell'ambito del demanio, se appartengono allo Stato, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia e le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche (art. 822, secondo comma c.c.); l'art. 823 c.c. ha poi sancito che i beni appartenenti al demanio sono inalienabili. Nel patrimonio indisponibile invece sono state comprese le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico (art. 826, secondo comma c.c.); ai sensi dell'art. 828, comma 2, i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano¹⁶. All'epoca nella specie era già in vigore, e non è stata abrogata, la l. 1^o giugno 1939, n. 1089, dedicata alla tutela delle cose di interesse artistico o storico la quale in realtà non distingueva tra beni demaniali e beni appartenenti al patrimonio indisponibile¹⁷.

La l. del 1939 già sanciva la regola dell'inalienabilità dei beni culturali¹⁸, conferendo

¹⁵ Devo questa osservazione ad Antonio Gambaro, il quale l'ha espressa in una recente lezione accademica.

¹⁶ Per approfondimenti, si veda A. GAMBARO, *I beni*, cit., 2012, p. 299 ss. La dottrina antecedente alla ricodificazione del 1942 è capeggiata da E. GUICCIARDI, *Il demanio*, Padova, Cedam, 1934; ID., *Il concetto di demanio pubblico nel nuovo codice civile*, in *Scritti in onore della Cedam*, Padova, Cedam, 1954, vol. II, pp. 513-514. In giurisprudenza, si veda la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 14 febbraio 2011, n. 3665 la quale è stata oggetto di diversi commenti, anche in relazione alla teoria dei beni comuni.

¹⁷ Si veda R. BALZANI, *Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana*, Bologna, 2004. Si ricorda che la l. 364/1909 ha, per la prima volta, introdotto la regola della proprietà a titolo originario dello Stato sulle cose d'interesse archeologico, pertanto, si ritiene comunemente che i beni archeologici di proprietà dei privati anteriormente all'entrata in vigore della legge, rimangono di appartenenza privata (cfr. art. 15). In giurisprudenza, si veda, recentemente, Cass. Pen. Sez. III, 26 aprile 2018, n. 24065.

¹⁸ Cfr. Art. 23. 1. Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico. A sua volta, l'art. 1 prevedeva: “Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano

di fatto a tutti i beni oggetto di detta legge un regime di tipo demaniale anziché di tipo patrimoniale; tale scelta si è poi tramandata fino ai giorni nostri e l'attuale Codice dei Beni culturali e del paesaggio, come accennato nel primo paragrafo, dopo la definizione (non del tutto limpida) di patrimonio culturale agli art. 2 e 10¹⁹, all'art. 53 dispone al primo comma che "i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'art. 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale"²⁰ e al secondo comma che "i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice".

L'art. 54, rubricato Beni inalienabili, conferma poi al primo comma che "Sono inalienabili i beni del demanio culturale ..." (segue elenco) ma al secondo comma dichiara inalienabili anche i beni cd. presunti culturali o culturali in via transitoria, ossia le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza scopo di lucro che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12 (cfr. art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1). Se di appartenenza pubblica, secondo un'interpretazione solo dopo la verifica dell'interesse culturale questi beni entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato²¹; la giurisprudenza di merito invece si è espressa nel senso che anche questi beni devono considerarsi demaniali²². In ogni caso, come detto, tutti i beni di questo variegato insieme sono considerati inalienabili anche prima della verifica dell'interesse culturale.

Poiché storicamente è sempre prevalso un approccio di tipo astratto, che non ha riguardo agli usi e alle destinazioni effettive, e poiché si è sempre imposta una tendenza assai tutelante (o così considerata) del patrimonio nazionale, la regola dell'inalienabilità è stata applicata con rigore. Questo orientamento emerge in particolare quando si tratti di acquisti basati sul possesso, ossia acquisti *a non domino* o fondati sull'usucapione: sebbene la normativa nazionale non disciplini specificamente gli acquisti *ex lege* di beni culturali, la regola dell'inalienabilità assoluta e inusucapibilità è comunemente estesa, soprattutto dalla

interesse artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni". L'art. 2 proseguiva: "Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro della pubblica istruzione. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo". L'art. 24 invece prevedeva i casi in cui era possibile l'alienazione; si ritiene che questa norma sia stata implicitamente abrogata dal sopravvenuto codice civile, art. 823.

¹⁹ Sulla definizione di bene culturale si vedano, oltre agli autori citati nelle note precedenti, C. VIDETTA, *Beni culturali nel diritto amministrativo*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, 2012; G. MAGRI, *Beni culturali (I agg.)*, in *Digesto discipline privatistiche*, 2011.

²⁰ Si osserva a riguardo tuttavia che, a seguito dell'emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è più del tutto corretto parlare di demanio culturale, in quanto il Codice stesso supera la tradizionale dicotomia tra demanio e patrimonio. Cfr. A. GAMBARO, *I beni*, cit.

²¹ M.A. CABIDDU – N. GRASSO, *Diritto dei beni culturali*, Giappichelli, Torino, p. 70, i quali ritengono che a seguito della verifica di cui all'art. 12, questi beni rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato; G. LEONE – A.L. TARASCO (curr.), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, Cedam, 2006. Ci si permette anche di rimandare a M. CENINI, *Gli acquisti a non domino*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 179 ss.

²² Cfr. Trib. di Massa, 01/07/2016, n. 696.

giurisprudenza, a tutti i beni culturali, compresi quelli che sono tali solo in via presuntiva, e ai beni archeologici, che invece sono tradizionalmente ascritti al patrimonio indisponibile dello Stato e pertanto, secondo una tesi autorevole²³, dovrebbero poter essere oggetto di acquisti fondati sul possesso. Con riguardo ai beni presunti culturali in particolare, questa interpretazione appare eccessivamente restrittiva data la genericità della definizione dell'insieme di beni a cui la regola si dovrebbe applicare.

2. Uno sguardo agli Stati Uniti e alla Francia: il fenomeno del *deaccessioning*

Nei paesi di *common law* d'altra parte, l'evoluzione del regime giuridico dei beni culturali ha subito percorsi differenti. Questo può spiegarsi in considerazione del fatto che la contrapposizione, come la intende un giurista di tradizione franco-italiana, tra *public* e *private property* sicuramente è conosciuta dai *common lawyers* ma assume significati diversi; e perché molti dei beni che la sensibilità del *civil lawyer* catalogherebbe come "culturali"²⁴ e che sarebbero oggetto di vincolo, sono detenuti in *trust funds* e dunque sono soggetti alle regole della proprietà fiduciaria la quale, nella sostanza, non differisce da una normale *private property*²⁵. Una delle forme più diffuse infatti di trusts in questo ambito è la Charity e la maggior parte delle istituzioni culturali nel mondo anglosassone sono costituite secondo quel modello, sebbene inizialmente non fosse del tutto scontato che tra i "charitable purposes" fosse ricompresa anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali²⁶.

²³ E' stato sottolineato che la disciplina in tema di patrimonio indisponibile comporta un (semplice) divieto di modificare la destinazione pubblica, ovvero sia un divieto, sancito con la nullità, di porre in essere negozi e atti giuridici aventi effetti incompatibili con la conservazione della destinazione in atto. Ma la destinazione pubblica è un mero fatto giuridico e non una qualità intrinseca del bene e dunque una volta che il bene sia sottratto al patrimonio indisponibile per altre vicende, e sia alienato a terzi o oggetto di possesso, anche il regime di circolazione dovrebbe mutare di conseguenza e dovrebbero essere possibili gli acquisti collegati al possesso. V. in questo senso A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., pp. 452-3 e 699; R. SACCO – R. CATERINA, *Il possesso*, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 457-8; A.M. SANDULLI, *Beni pubblici*, in *Enc. Dir.*, V, 1959, pp. 292-293. Sia inoltre consentito rimandare a M. CENINI, *Gli acquisti a non domino*, cit., pp. 182 ss. In tema, inoltre, G. MAGRI, *Beni culturali e acquisto a non domino*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2013, pp. 741 ss. Nel senso che i beni archeologici siano sottratti alle regole degli acquisti *ex lege*, si vedano Cass. civ., sez. I, 10/02/2006, n. 2995; Cass. civ., sez. II, 15/10/2018, n. 25690.

²⁴ Anche a livello internazionale, la definizione di "bene culturale" è tra le più sfuggenti e nemmeno le diverse Convenzioni internazionali in materia sono state in grado di fornire delle indicazioni adeguate. Ciò ha fatto concludere gli studiosi nel senso che gli Stati conservano una libertà praticamente illimitata nel definire che cosa sia un bene culturale, e nel classificare tale bene come tesoro nazionale, o come componente del patrimonio storico, artistico o archeologico nazionale. Cfr. M. GRAZIADEI – B. PASA, *Patrimoni culturali, tesori nazionali*, cit.

²⁵ A. GAMBARO, *I beni*, cit., p. 322-322, il quale sottolinea che nei sistemi di common law, è frequente il ricorso allo schema del *trust* per proteggere beni di interesse generale, con la conseguenza che anche beni che, nel modello francese, sarebbero ontologicamente demaniali, come i monumenti storici, sono oggetto di una proprietà che formalmente non differisce dalla normale *private property* ma che sostanzialmente preserva usi collettivi. E' stato inoltre osservato che in Inghilterra la nozione di *cultural property* prende corpo fra il XVIII e il XIX secolo in collegamento con la nascita delle grandi collezioni private e in relazione ad un obbligo socialmente percepito, imposto ai proprietari di beni culturali, di rendere tali beni accessibili al pubblico. Cfr. anche M. GRAZIADEI – B. PASA, *op. cult. cit.*

²⁶ In tema, sia consentito rimandare a M. CENINI, *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, Padova, CEDAM –

L'esempio più noto in Inghilterra è il "National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty"²⁷, il quale è stato istituito nel 1895 da tre filantropi vittoriani con lo scopo di promuovere la conservazione "for the benefit of the Nation" delle terre e degli immobili di riconosciuto pregio storico, artistico, paesaggistico e culturale; successivamente, la Charity ha avuto riconoscimento attraverso un atto del parlamento inglese²⁸. Pochi anni prima, nel 1883, era stato emanato anche l'Ancient Monuments Protection Act, ora sostituito dall'Ancient Monuments and Archaeological Areas Act del 1979.

Proprio nell'ambito delle Charities tuttavia recentemente si è sviluppato un acceso dibattito sul tema del cd. *deaccessioning* ovvero della possibilità o meno di alienare o comunque dismettere le proprietà dei beni "culturali" per i più svariati scopi: dal finanziamento di progetti culturali alla copertura dei costi di mantenimento dei vari enti e istituzioni proprietarie e custodi delle opere, dalla "necessità" (per ragioni principalmente morali e etiche) di restituire alcuni capolavori ai paesi d'"origine" fino alla volontà, da parte dei dirigenti delle istituzioni museali, di rendere le collezioni maggiormente coerenti con la *mission* del museo.

Si pensi al celeberrimo caso dei marmi del Partenone al momento al British Museum di Londra ma anche alla recente vicenda riguardante i Bronzi di Benin richiesti dallo stato nigeriano alla Gran Bretagna e alla Francia; si pensi ancora agli oggetti provenienti da scavi illeciti, agli oggetti o opere requisite dai nazisti o ancora alle opere che comunque siano state immesse sul mercato in violazione della normativa protezionistica e che successivamente, a seguito di diversi passaggi di proprietà, siano approdati nei musei²⁹. Negli Stati Uniti vige poi una specifica legge federale, la Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA)³⁰, che impone di restituire ai nativi americani tutti i "beni culturali" (in particolare oggetti sacri) ai discendenti dei nativi, alle attuali tribù indiane e alle organizzazioni dei nativi Hawaiani³¹.

Infine, molte alienazioni di opere appartenenti a enti museali sono collegate all'esigenza di acquisire con il ricavato della prima vendita altre opere che siano

Wolters Kluwer, 2019. Con specifico riferimento ai *charity purposes* e all'inclusione tra questi della tutela dei beni culturali, si veda il contributo di J. CHEVALIER, *Arts and Culture – Charity Law, International Perspectives*. Inoltre, J. CHAVALIER-WATTS, *Charity law. International perspectives*, London, Routledge, 2018.

²⁷ Sul *National Trust* si veda, in lingua italiana, C. DESIDERI - EMMA A. IMPARATO, *Beni ambientali e proprietà. I casi del National Trust e del Conservatoire*, con una presentazione di C.A. Graziani, Milano, Giuffrè, 2005. Inoltre, C. LEONARD, *History of National Trust for England, Wales and Northern Ireland: from its foundation to present days*, in M. CENINI, *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, cit.

²⁸ The National Trust Acts 1907-1971 as varied by a Parliamentary Scheme implemented by The Charities (National Trust) Order 2005.

²⁹ A riguardo, si vedano anche, in ambito internazionale, la Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali a cui è seguita la Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. In ambito europeo, vanno richiamate in particolare la Direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e il Reg. CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali. Per essenziali indicazioni bibliografiche, si veda la nota 6.

³⁰ Pub. L. 101-601, 25 U.S.C. 3001 et seq., 104 Stat. 3048.

³¹ Tutte queste vicende sono il frutto di quel "cambio di mentalità" a cui si accennava nei paragrafi precedenti e perfettamente in linea con la scelta di fondo intrapresa dalla Convenzione dell'Unesco del 1970, la quale mira a far sì che i beni culturali rimangano e debbano essere restituiti ai paesi d'origine ossia debbano essere collocati nei luoghi di produzione. Inoltre M. GRAZIADEI – B. PASA, *Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli Stati membri dell'UE nella circolazione dei beni culturali*, cit., pp. 121 ss.

maggiormente in linea con la “mission” dell’ente. A questo riguardo, vi sono numerosi esempi negli Stati Uniti di musei che perseguendo dei progetti culturali molto connotati (ad esempio la produzione artistica delle donne o degli artisti di origine afro-americana), mirano a rendere le loro collezioni il più possibile coerenti e organiche con la propria *mission* (cd. *selective deaccessioning*)³².

Riguardo a queste “alienazioni” o “cessioni”, vi sono vari aspetti da considerare senza dimenticare che, sebbene si assista ad una certa convergenza, i sistemi di *civil* e *common law* partono da due realtà completamente diverse: la prima, come anche si accennava *supra*, ruota intorno al concetto di inalienabilità del bene culturale e difficilmente ne esce; la seconda, al contrario, ha negli ultimi anni abusato della possibilità di cessione delle opere, il che ha richiesto un intervento correttivo.

Per quanto riguarda le alienazioni, dunque, nei paesi di *common law* sono stati sollevati diversi argomenti giuridici per impedire la dispersione (o presunta tale) dei patrimoni culturali.

Negli Stati Uniti si è in particolare sottolineato che gli statuti degli enti proprietari ma anche la legislazione di alcuni Stati possono prevedere diverse limitazioni (“restrictions”) alla vendita di beni culturali, soprattutto se i beni sono di proprietà di enti di natura pubblicistica; ma anche nel caso in cui i beni siano di appartenenza privata e provengano da una donazione, è ben possibile che il donante abbia apposto degli oneri a carico del donatario. Se poi le collezioni sono detenute in una *charity*, in applicazione della dottrina del *cy-près*³³, il ricavato della vendita dovrà comunque essere destinato al perseguimento del “*charitable purpose*” inizialmente stabilito³⁴. In questo senso, si giustificano molte delle alienazioni fatte in vista dell’acquisto di opere che siano maggiormente in linea con la “mission” dell’ente.

Nonostante queste limitazioni, come accennato, le istituzioni museali americane hanno interpretato con larghezza questi limiti e in diverse ipotesi hanno operato ingenti cessioni delle opere, da cui è scaturito un vivace dibattito. Ciò ha portato ad un aumento delle forme di controllo dell’operato dei *trustees* da parte della collettività di cittadini (rappresentati, nella maggioranza delle giurisdizioni di *common law*, da un *attorney general*). Questo è stato possibile richiamando non solo, come accennato, la *doctrine* del *cy-près* ma anche appoggiandosi alla “*public trust doctrine*”³⁵ ossia a quella dottrina che afferma la necessità che vengano considerati anche gli interessi della collettività in tutti i casi di *trust* pubblici come le *Charities* e nei casi in cui i *trustees* detengano dei beni considerati a valenza

³² Emblematico è il caso del Museo di Baltimora che nel 2018 ha venduto 7 opere di autori bianchi maschi al fine di acquistare opere di artiste donna o di artisti afro-americani successive al 1943. Il tema del *deaccessioning* è oggetto di varie disposizioni e direttive di associazioni museali quali ad esempio American Association of Museums e l’International Council Museums. C’è una convergenza sul fatto che i proventi delle cessioni non debbano mai essere utilizzati al fine di ripianare perdite o per spese di mantenimento.

³³ Sulla *doctrine of cy-près*, si vedano in particolare J. CHAVALIER-WATTS, *Charity law. International perspectives*, cit., p. 29-31; P. S. DAVIES – G. VIRGO, *Equity & Trusts*, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 260 ss.

³⁴ Come si può intuire, si tratta di una surrogazione reale che opera in maniera ben diversa dal vincolo di inalienabilità vero e proprio. Si veda in tema S. GALLAGHER, *Trusts and charitable donations to museums: should museums sell their collections?*, in M. CENINI, *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, cit.

³⁵ Questa dottrina è stata portata alla ribalta negli anni 70 da Joseph Sax con particolare riferimento alla tutela delle risorse naturali, tanto che si è parlato di “Saxian Vision” (v. J. L. SAX, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, Mich. L. rev. 1969 (68), p. 471). Vi è però uno stretto collegamento anche con la tutela del patrimonio culturale: si veda J. L. SAX, *Heritage Preservation as a Public Duty: The Abbe’ Gregoire and the Origins of an Idea*, cit.

pubblicistica (come per esempio le risorse naturali)³⁶.

Per quanto riguarda gli ordinamenti di *civil law*³⁷ e in particolare la Francia³⁸ si è obiettato che la proprietà dei beni culturali appartenenti al demanio è inalienabile e in quanto tale necessita di una apposita procedura di sdemanializzazione, che passa attraverso una legge statale, per permettere a tali beni di “tornare” nel luogo di loro realizzazione.

Tuttavia, come anche già accennato, nei paesi di *civil law* è senza dubbio più frequente che sia abbia il problema inverso, ovverosia la immobilizzazione di interi patrimoni culturali appartenenti a enti pubblici. Si è pertanto suggerito³⁹ di utilizzare anche in questi sistemi la *public trust theory* e la *doctrine of cy-près* al fine di temperare il principio dell’inalienabilità di questi beni, nella misura in cui questa teoria mostra come la vendita dei beni culturali possa operare in linea con la missione dei musei ed anzi possa contribuire alla loro preservazione. In ambito parlamentare, si sono susseguiti diversi progetti di legge che hanno proposto in via generale modifiche al Codice del patrimonio culturale (*Code du patrimoine*) al fine di consentire, in determinate situazioni, la vendita delle opere appartenenti al demanio.

Questo approccio parte implicitamente dall’assunto che i beni culturali, pur “unici” e per definizione infungibili, sono comunque in una certa misura sostituibili con altri di analogo storico e culturale; anzi il fatto che le collezioni museali, che per loro natura sono universalità di beni mobili, si arricchiscano con opere maggiormente coerenti con il resto della collezione, aumenta il valore della collezione stessa e della singola opera.

Osservazioni conclusive

L’inalienabilità del bene culturale è, nei sistemi di *civil law*, un assunto che appare difficile da scalfire. Nata con specifico riferimento al sorgere degli stati nazionali nell’800 e alla concezione elitaria e estetizzante di arte e cultura dell’epoca, tale concezione ha attraversato i secoli ed è stata abbracciata da legislatori, dottrina e giurisprudenza quasi unanimi.

In parallelo, tuttavia, appare radicalmente mutata la sensibilità e la mentalità rispetto

³⁶ Negli Stati Uniti, la principale legge federale in campo ambientale denominata *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act* del 1980 (CERCLA), prevede che le risorse naturali siano affidate a governi e enti pubblici territoriali, i quali agiscono come *trustee* della collettività e in quanto tali sono legittimati attivi nei contenziosi riguardanti il risarcimento del danno alle risorse stesse. A riguardo, è stata invocata proprio la *public trust theory* a sostegno di questa impostazione. Per approfondimenti e ulteriore bibliografia, ci si permette di rimandare a M. CENINI, *The CERCLA Model: Past, present and Future*, in B. POZZO e V. JACOMETTI (curr.), *Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective*, in corso di pubblicazione.

³⁷ Va ricordato che per quanto riguarda il National Trust, che non sta in questi mesi procedendo a cessioni ma è comunque sempre un punto di riferimento per l’intero settore, nello Statuto si prevede che il Consiglio del National Trust possa determinare che i beni siano “proper to be held for the benefit of the nation”, il che suggerisce un vincolo di inalienabilità di tali beni. Quest’ultimo è del tutto eccezionale rispetto alla normale operatività dei trusts, dove vige la cd. rule against perpetuities. In questo senso, è senza dubbio possibile accostare il regime giuridico dei beni del National Trust alla proprietà pubblica dei beni culturali di stampo franco-italiano la quale, come detto, prevede l’incomerciabilità (o, più correttamente, l’inalienabilità) dei beni appartenenti al demanio culturale.

³⁸ Sul regime dei beni culturali in Francia, si vedano in particolare M. L. CARTONI (cur.), *Il patrimonio culturale in Francia*, Milano, Mondadori Electa, 2007; E. FUSAR POLI, “La causa della conservazione del bello”. *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2006.

³⁹ V. A.S. HULIN, *Questioning the Inalienability of French Museum Collections: Inspirations from the American Public Trust Doctrine*, in M. CENINI, *Trust, patrimony artistici e collezioni*, cit.

alla nozione di bene e patrimonio culturale. Già la Commissione Franceschini negli anni '60 ha sottolineato come l'arte non debba più intendersi in senso puramente estetico ma debba assumere valenze storiche, sociologiche e antropologiche ed essere strettamente collegata alla nozione di civiltà. Anche le convenzioni internazionali, e in particolare la Convenzione UNESCO del 1970, confermano questa impostazione e dispongono misure per permettere che i beni culturali siano tratti nei luoghi di produzione e siano restituiti ai paesi d'origine.

Il nesso del concetto di arte come testimonianza di civiltà con quello di identità di un popolo (o, meglio, dei discendenti degli autori delle opere) ha poi portato al recente fenomeno del *deaccessioning* che, proprio in relazione alla richiesta, da parte dei paesi di origine, di restituzione di opere e manufatti attualmente conservati in stati molto lontani rispetto al luogo di produzione, comporta delicate questioni sia morali che giuridiche. Cambiando la nozione di arte e cultura è cambiata anche, soprattutto nella interpretazione datane dai dirigenti degli enti museali, la funzione degli stessi enti: da qui anche il fenomeno del cd. *selective deaccessioning*.

D'altra parte, da più parti si sottolinea che l'immenso patrimonio culturale accumulato da stati come la Francia e l'Italia debba essere opportunamente valorizzato e tutelato e che spesso, proprio per l'alto numero delle opere e la loro disomogeneità, gran parte delle collezioni non vengano esposte. Si è così proposto che anche in questi paesi dovrebbero ammettersi forme di cessioni selettive, mirate allo snellimento dei patrimoni e all'acquisizione di opere maggiormente in linea con le collezioni dei musei. Nel caso delle collezioni pubbliche, tuttavia, come detto, questo attualmente è pressoché impossibile o sarebbe possibile solo previo procedimento di sdemanializzazione. In generale, appare necessario un ripensamento del regime di circolazione, sia *a domino* che *a non domino*, dei beni culturali pubblici e dei beni appartenenti alle persone giuridiche di diritto privato; in particolare, andrebbe rimeditata la disciplina dei beni che siano culturali solo in via presuntiva.

Il tema, come si è cercato di mostrare, è assai delicato e concerne la stessa nozione di arte, cultura e di patrimonio culturale e la nozione di identità collettiva. Va tuttavia ricordato che il concetto di demanialità e inalienabilità è un concetto storico, e come tale potrebbe anche venire travolto dal mutamento della storia.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
